



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 2 maggio 2011 n.71

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.30 del 27 aprile 2011;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E L'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA) VOLTO AD EMENDARE IL PROTOCOLLO ALL'ACCORDO PER L'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA IN RELAZIONE AL TRATTATO SULLA NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI DEL 3-3-1995 E 7-9-1998

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere (Allegato A) tra la Repubblica di San Marino e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) - in data del 5 ottobre e 16 dicembre 2010 - volto ad emendare il Protocollo all'Accordo per l'applicazione delle misure di sicurezza in relazione al Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari del 3-3-1995 e 7-9-1998.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 maggio 2011/1710 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

5486



IAEA

000221 AA/11

Atoms for Peace

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
国际原子能机构
International Atomic Energy Agency
Agence internationale de l'énergie atomique
Международное агентство по атомной энергии
Organismo Internacional de Energia Atómica

HE Ms Antonella Mularoni

Minister for Foreign and Political Affairs
Secretary of State of Foreign Affairs
Palazzo Begni
Contrata Omerelli
47890 CITTA
SAN MARINO

Vienna International Centre, PO Box 100, 1400 Vienna, Austria
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007
Email: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org

In reply please refer to: M1.23.4
Dial directly to extension: (+431) 2600-21522

Dipartimento Affari Esteri	
DG	
AP EG	X
AP IS	C
AC	
CS	
CE	
21 OTT. 2010	

2010-10-05

Madam,

I have the honour to refer to my letter of 14 December 2005 addressed to HE Mr Fabio Berardi, Minister for Foreign and Political Affairs of San Marino, and the note verbale dated 27 September 2007 addressed to the Permanent Mission of the Republic of San Marino to the United Nations at New York. Both communications refer to the proposed amendment to the protocol ("Small Quantities Protocol") to San Marino's comprehensive safeguards agreement.

The modification of the standard text and of the criteria for Small Quantities Protocols is an important measure designed to strengthen the IAEA's safeguards system.

The Board of Governors authorized the Director General to conclude with all States with Small Quantities Protocols exchanges of letters giving effect to the revised standardized text and the modified criteria, and called on the States concerned to conclude such exchanges of letters as soon as possible.

It is therefore proposed that paragraph I of the Small Quantities Protocol be amended to read as follows:

I. (1) Until such time as San Marino

- (a) Has, in peaceful nuclear activities within its territory or under its jurisdiction or control anywhere, nuclear material in quantities exceeding the limits stated, for the type of material in question, in Article 36 of the Agreement between San Marino and the Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "the Agreement"), or
- (b) Has taken the decision to construct or authorize construction of a facility, as defined in the Definitions,

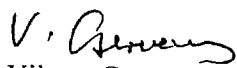
the implementation of the provisions in Part II of the Agreement shall be held in abeyance, with the exception of Articles 32-38, 40, 48, 49, 59, 61, 67, 68, 70, 72-76, 82, 84-90, 94 and 95.

- (2) The information to be reported pursuant to paragraphs (a) and (b) of Article 33 of the Agreement may be consolidated and submitted in an annual report; similarly, an annual report shall be submitted, if applicable, with respect to the import and export of nuclear material described in paragraph (c) of Article 33.
- (3) In order to enable the timely conclusion of the Subsidiary Arrangements provided for in Article 38 of the Agreement, San Marino shall
 - (a) Notify the Agency sufficiently in advance of its having nuclear material in peaceful nuclear activities within its territory or under its jurisdiction or control anywhere in quantities that exceed the limits, as referred to in section 1 hereof, or
 - (b) Notify the Agency as soon as the decision to construct or to authorize construction of a facility has been taken, whichever occurs first.

Since the Board of Governors has called for all such protocols to be amended at an early date, the Secretariat would hope to receive the Government's reply to the Agency's proposal as early as possible. This response should be signed by the Head of State or Government, by the Minister for Foreign Affairs, or by any other representative holding full powers to do so.

If this proposal is acceptable to your Government, this letter and your Government's affirmative reply shall constitute an agreement between San Marino and the IAEA to amend the Small Quantities Protocol accordingly, which amendments shall enter into force on the date that the Agency receives that reply.

Accept, Madam, the assurances of my highest consideration.


Vilmos Cserveny
Assistant Director General
for External Relations and Policy Coordination

Enclosure



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETARIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Prot. N. 11127/AA/11

San Marino, 16 December 2010

Dear Mr. Cserveny,

I have the honour to refer to the IAEA's letter of 5 October 2010 and the proposal contained therein which reads as follows:

"It is therefore proposed that paragraph I of the Small Quantities Protocol be amended to read as follows:

I. (1) *Until such time as San Marino*

(a) Has, in peaceful nuclear activities within its territory or under its jurisdiction or control anywhere, nuclear material in quantities exceeding the limits stated, for the type of material in question, in Article 36 of the Agreement between San Marino and the Agency for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "the Agreement"), or

(b) Has taken the decision to construct or authorize construction of a facility, as defined in the Definitions,

the implementation of the provisions in Part II of the Agreement shall be held in abeyance, with the exception of Articles 32-38, 40, 48, 49, 59, 61, 67, 68, 70, 72-76, 82, 84-90, 94 and 95.

(2) The information to be reported pursuant to paragraphs (a) and (b) of Article 33 of the Agreement may be consolidated and submitted in an annual report; similarly, an annual report shall be submitted, if applicable, with respect to the import and export of nuclear material described in paragraph (c) of Article 33.

(3) In order to enable the timely conclusion of the Subsidiary Arrangements provided for in Article 38 of the Agreement, San Marino shall

Mr. Vilmos Cserveny
Assistant Director General
for External Relations
and Policy Coordination
International Atomic Energy Agency
= VIENNA =



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETARIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

- (a) *Notify the Agency sufficiently in advance of its having nuclear material in peaceful nuclear activities within its territory or under its jurisdiction or control anywhere in quantities that exceed the limits, as referred to in section 1 thereof, or*
- (b) *Notify the Agency as soon as the decision to construct or to authorize construction of a facility has been taken, whichever occurs first."*

In this regard, I have the honour to confirm that the Government of the Republic of San Marino accepts the proposal set forth in your letter and that the aforementioned letter and this reply shall constitute an agreement between San Marino and the IAEA to amend the Small Quantities Protocol accordingly, which amendments shall enter into force on the date of notification from the Republic of San Marino of the completion of the internal procedures necessary for their entry into force.

I avail myself of this opportunity to renew to you, Mr. Cserveny, the assurances of my highest esteem and consideration.

Antonella Mularoni

Secretary of State for Foreign Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

AIEA

Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica

Vienna International Centre,

P.O. Box 1000, A-1400, Vienna, Austria

Tel (+43 1) 2600 Fax (+43 1) 26007

e-mail: Official.Mail@iaea.org Internet: <http://www.iaea.org>

In risposta si prega di fare riferimento a: M1.23.4

Chiamare direttamente l'interno: (+421) 2600-21522

Sua Eccellenza

Sig.ra Antonella Mularoni

Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici

Palazzo Begni

SAN MARINO

05.10.2010

Gent.ma Signora,

ho l'onore di fare riferimento alla mia lettera del 14 dicembre 2005 indirizzata a S.E. Fabio Berardi, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e Politici di San Marino, e alla nota verbale del 27 settembre 2007 indirizzata alla Missione Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite a New York. Entrambe le comunicazioni riguardano la proposta di emendamento del Protocollo ("Protocollo sulle Piccole Quantità") all'accordo di salvaguardia globale.

La modifica del testo standard e dei criteri per i Protocolli sulle Piccole Quantità rappresenta una misura importante per il potenziamento del sistema di salvaguardie dell'AIEA.

Il Consiglio dei Governatori ha autorizzato il Direttore Generale a procedere a scambi di lettere con tutti gli Stati aventi Protocolli sulle Piccole Quantità al fine di rendere effettivi il testo standard riveduto e i criteri modificati e ha incoraggiato gli Stati interessati a procedere a tali scambi di lettere quanto prima.

Si propone pertanto che il paragrafo I del Protocollo sulle Piccole Quantità venga modificato come segue:

I.(1) Fino a quando San Marino

- (a) non avrà, in attività nucleari pacifiche all'interno del suo territorio o altrove sotto la sua giurisdizione o controllo, quantità di materiale nucleare eccedenti i limiti indicati, a seconda del materiale in questione, nell'Articolo 36 dell'Accordo concluso tra San Marino e l'Agenzia per l'Attuazione delle Salvaguardie relative al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari (qui di seguito denominato "l'Accordo"), o
- (b) non avrà adottato la decisione di costruire o di autorizzare la costruzione di un impianto così definito nelle Definizioni,

l'applicazione delle disposizioni previste nella Parte II dell'Accordo sarà tenuta in sospenso, ad eccezione degli Articoli 32-38, 40, 48, 49, 59, 61, 67, 68, 70, 72-76, 82, 84-90, 94 e 95.

(2) Le informazioni che dovranno essere comunicate ai sensi dei paragrafi (a) e (b) dell'Articolo 33 dell'Accordo possono essere riunite e presentate in un rapporto annuale; in modo analogo, verrà presentato, se possibile, un rapporto annuale per l'importazione e l'esportazione del materiale nucleare indicato nel paragrafo (c) dell'Articolo 33.

(3) Al fine di rendere possibile una rapida conclusione degli Accordi Aggiuntivi previsti dall'Articolo 38 dell'Accordo, San Marino

- (a.) notificherà all'Agenzia, con sufficiente anticipo, il possesso di materiale nucleare in attività nucleari pacifiche presenti all'interno del suo territorio o altrove sotto la sua giurisdizione o controllo, in quantità che eccedono i limiti, come indicato nella Parte I del presente Protocollo, o
- (b.) notificherà all'Agenzia quanto prima di avere adottato la decisione di costruire o di autorizzare la costruzione di un impianto, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima.

Poiché il Consiglio dei Governatori ha fatto appello affinché tutti questi protocolli siano emendati in tempi brevi, il Segretariato si auspica di poter ricevere la risposta del Governo alla proposta dell'Agenzia quanto prima. Tale risposta dovrebbe essere firmata dal Capo di Stato o di Governo, dal Ministro degli Affari Esteri, o da un altro rappresentante al quale siano stati conferiti i pieni poteri per procedere a tale firma.

Se il Suo Governo riterrà accettabile questa proposta, la presente lettera e la risposta affermativa del Suo Governo costituiranno un accordo tra San Marino e l'AIEA per emendare di conseguenza il Protocollo sulle Piccole Quantità e tali emendamenti entreranno in vigore alla data in cui l'Agenzia riceverà detta risposta.

La prego di accettare, Gent.ma Signora, gli atti della mia più alta considerazione.

Vilmos Cserveny
Vice Direttore Generale
per i Rapporti Esterni e il Coordinamento
delle Politiche

Allegato

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Prot. N. 11127/AA/11

San Marino, 16 dicembre 2010/1710 d.F.R.

Egregio Sig. Cserveny,

ho l'onore di fare riferimento alla lettera dell'AIEA datata 5 ottobre 2010 e alla proposta ivi contenuta, la quale recita:

"Si propone pertanto che il paragrafo I del Protocollo sulle Piccole Quantità venga modificato come segue:

I. (1) Fino a quando San Marino

(a) non avrà, in attività nucleari pacifiche all'interno del suo territorio o altrove sotto la sua giurisdizione o controllo, quantità di materiale nucleare eccedenti i limiti indicati, a seconda del materiale in questione, nell'Articolo 36 dell'Accordo concluso tra San Marino e l'Agenzia per l'Attuazione delle Salvaguardie relative al Trattato sulla Non-Proliferazione delle Armi Nucleari (qui di seguito denominato "l'Accordo"), o

(b) non avrà adottato la decisione di costruire o di autorizzare la costruzione di un impianto così definito nelle Definizioni,

l'applicazione delle disposizioni previste nella Parte II dell'Accordo sarà tenuta in sospeso, ad eccezione degli Articoli 32-38, 40, 48, 49, 59, 61, 67, 68, 70, 72-76, 82, 84-90, 94 e 95.

(2) Le informazioni che dovranno essere comunicate ai sensi dei paragrafi (a) e (b) dell'Articolo 33 dell'Accordo possono essere riunite e presentate in un rapporto annuale; in modo analogo, verrà presentato, se possibile, un rapporto annuale per l'importazione e l'esportazione del materiale nucleare indicato nel paragrafo (c) dell'Articolo 33.

(3) Al fine di rendere possibile una rapida conclusione degli Accordi Aggiuntivi previsti dall'Articolo 38 dell'Accordo, San Marino

(a) notificherà all'Agenzia, con sufficiente anticipo, il possesso di materiale nucleare in attività nucleari pacifiche presenti all'interno del suo territorio o altrove sotto la sua giurisdizione o controllo, in quantità che eccedono i limiti, come indicato nella Parte I del presente Protocollo, o

Vilmos Cserveny

Vice Direttore Generale dell'Ufficio per i Rapporti

Esterni e il Coordinamento delle Politiche

Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

= VIENNA =

(b) notificherà all'Agenzia quanto prima di avere adottato la decisione di costruire o di autorizzare la costruzione di un impianto, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima."

A tale riguardo, ho l'onore di confermare che il Governo della Repubblica di San Marino accoglie la proposta contenuta nella Sua lettera e che detta lettera e la presente risposta costituiscono un accordo fra San Marino e l'IAEA per emendare di conseguenza il Protocollo sulle Piccole Quantità. Tali emendamenti entreranno in vigore alla data in cui la Repubblica di San Marino notificherà l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per la loro entrata in vigore.

L'occasione mi è gradita, Egregio Sig. Cserevny, per rinnovarLe gli atti della mia più alta stima e considerazione.

Antonella Mularoni

Segretario di Stato per gli Affari Esteri